

DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016
68/2016/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER AGGIORNAMENTO INFRA-PERiodo DELLA RTDG

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 280/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 280/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 554/2015/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 11, comma 1, della RTDG prevede che il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016, sia fissato:
 - pari al 2,5%, con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
 - pari al 2,5%, con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
 - pari a 0%, con riferimento al gas naturale, per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
 - pari a 0%, con riferimento ai gas diversi dal naturale;
- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, della RTDG, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e al servizio di commercializzazione, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all’anno 2016, è fissato pari a 0%;
- l’articolo 11, comma 3, della RTDG prevede che i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di

distribuzione, misura e commercializzazione siano aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017, sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell'anno 2016;

- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che ai fini dell'aggiornamento su base triennale del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi si tenga conto degli esiti della gare per l'assegnazione degli ambiti;
- in esito alle proroghe dei termini originariamente previsti dal decreto 226/11, in relazione ai quali era ipotizzabile che i primi bandi di gara sarebbero stati pubblicati già nel corso dell'anno 2012, a tutt'oggi non è ancora giunto a termine alcun affidamento del servizio su base d'ambito territoriale minimo e, di conseguenza, non è stato possibile verificare l'efficacia delle gare quale strumento per la potenziale estrazione di *extra*-profitti, prospettata durante la fase di consultazione nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 44/2012/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 1, della RTDG prevede che i costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano maggiorati mediante applicazione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$;
- la RTDG prevede che per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016 il valore della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, fissato pari a 60,00 euro per l'anno 2014, sia aggiornato applicando il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- l'articolo 15, comma 4, della RTDG prevede che la componente $\Delta CVER_{unit,t}$ sia soggetta a una revisione entro il 30 novembre 2016, ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che ai fini dell'aggiornamento su base triennale del parametro $\Delta CVER_{unit,t}$ possano essere organizzate apposite raccolte dati finalizzate a valutare l'evoluzione dei costi connessi alle verifiche metrologiche.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di misura, denominata tariffa *TVM*, è composta, tra le altre componenti, dalla componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, che trova applicazione limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016, e dalla componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori, che trova applicazione limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016;
- l'articolo 29, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno 2017, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori trovino applicazione le componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna;
- nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è stato indicato che i costi, per punto di riconsegna, relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti sulla base di criteri *output based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *make*;
- nella parte di motivazione della deliberazione 280/2015/R/GAS è stato indicato che, ai fini della determinazione del valore delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, si richiedano ulteriori approfondimenti finalizzati ad individuare un livello di costi efficienti nella realizzazione degli investimenti in sistemi di telelettura/telegestione e nei concentratori, che potrebbero prevedere richieste di dati e informazioni presso le imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, espresso a prezzi 2011, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 3, della RTDG, gli investimenti relativi a gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 effettuati fino all'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, della medesima RTDG, sono valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012;

- nella RTDG sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro per gruppo di misura, per gli anni dati 2012-2014.

RITENUTO CHE:

- in ragione dell'esigenza di certezza del quadro regolatorio per la realizzazione degli investimenti previsti per lo sviluppo dello *smart meter gas*, sia opportuno prevedere che la valorizzazione, ai fini regolatori, degli investimenti realizzati negli anni 2015 e 2016 sia effettuata sulla base dei costi *standard* già fissati con riferimento all'anno 2014;
- sia necessario avviare un procedimento per l'aggiornamento *infra-periodo* della RTDG, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
 - b) revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
 - c) determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, ai fini della loro applicazione a partire dall'anno 2017;
 - d) definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro/gruppo di misura, per gli anni dati successivi al 2016 rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio della distribuzione del gas

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento *infra-periodo* della RTDG con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) definizione dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione, ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
 - b) revisione della componente $\Delta CVER_{unit,t}$, ai fini della sua applicazione a valere dall'1 gennaio 2017;
 - c) determinazione delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$, espresse in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di

- telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, ai fini della loro applicazione a partire dall'anno 2017;
- d) definizione dei costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura, espressi in euro/gruppo di misura, per gli anni dati successivi al 2016 rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio della distribuzione del gas;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, un documento per la consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità e di prevedere la possibilità che vengano condotte delle raccolte dati presso gli operatori del settore della distribuzione del gas;
 3. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1, si concluda entro il 30 novembre 2016;
 4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni